

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 557

Attuazione dell'Accordo tra Regione Lazio e Ministero della Cultura del 27 maggio 2021 inerente l'adozione della variante di integrazione del PTPR approvato con DCR 5/2021 relativamente ai beni paesaggistici. Cessazione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020,n.49, pubblicata sul BUR n.15 del 20 febbraio 2020.

OGGETTO: Attuazione dell'Accordo tra Regione Lazio e Ministero della Cultura del 27 maggio 2021 inerente all'adozione della variante di integrazione del PTPR approvato con DCR 5/2021, relativamente ai beni paesaggistici. Cessazione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito PTPR;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito Codice, e in particolare gli articoli 135 e 143;
- VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007, con cui è stato adottato il PTPR, e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di modifica, integrazione e rettifica della predetta DGR 556/2007, entrambe pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, supplemento ordinario n. 14;
- VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, pubblicata sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020;
- RILEVATO che al punto 7) della suddetta deliberazione veniva dato mandato alla Giunta, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, a porre in essere gli atti necessari all'individuazione delle integrazioni e rettifiche dei beni non riportati nell'elaborato 02.03 "Tavole B", dei beni oggetto di stralcio dall'elaborato 02.03 (Tavole B) e degli ulteriori ed eventuali beni di cui all'articolo 142 del Codice, non ricogniti alla data di approvazione del PTPR;
- VISTO il "*Documento di condivisione dei contenuti del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio ai fini della stipula dell'accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e Regione Lazio*", sottoscritto dalla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le

Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura) in data 18 dicembre 2019;

- VISTO in particolare, che nel suddetto Documento di condivisione si è “*convenuto [...] sulla necessità di sottoporre alle procedure di cui all’articolo 23 della legge regionale 24/1998 i seguenti beni paesaggistici, per i quali, in quanto oggetto di integrazione nel PTPR in un momento successivo alla sua adozione, non hanno avuto luogo le forme di pubblicità necessarie per legge:*
- *beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere b) e c), e articolo 142, lettera m), del Codice relativamente all’integrazione e rettifica dei beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico (artt. 42 e 46 PTPR);*
 - *beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente all’integrazione degli “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” con gli ulteriori beni individuati come “nuclei urbani minori” (art. 44 PTPR);*
 - *beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente alla rettifica degli “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 44 PTPR), “Borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto” (art. 45 PTPR) e “Beni testimonianza dei caratteri identitari, vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 48 PTPR);*
 - *precisazione e rettifica di beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere b) e c), del Codice, relativamente alle ulteriori richieste di integrazione e rettifica dei corsi di acqua pubblica di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c) (art. 36 PTPR) e dei canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), (art. 47 PTPR)”;*
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto “*Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019*”, con la quale veniva data attuazione a quanto previsto nel punto 7) della deliberazione di Consiglio regionale 5/2019 e nel Documento di condivisione con il Ministero della Cultura del 18 dicembre 2019;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, per effetto della quale, in sede di conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti della Regione Lazio, è stata annullata la suddetta deliberazione di Consiglio regionale 5/2019;
- VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BURL n. 56 - Supplemento 2 - del 10 giugno 2021, con la quale è stato approvato nuovamente il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- VISTO l’“*Accordo tra pubbliche amministrazioni in attuazione degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio*” sottoscritto dal Ministro della Cultura e dal Presidente della Regione Lazio in data 27 maggio 2021;

VISTO

in particolare, l'articolo 3, comma 6, del predetto Accordo, il quale prevede che Regione Lazio e Ministero della Cultura “concordano che, entro sessanta giorni, venga predisposta la deliberazione di Giunta con la quale adottare la variante di integrazione del PTPR inerente la rettifica e l'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice relativamente a:

- 1) beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b): integrazione e rettifica dei beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico;
- 2) beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c): integrazione degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”;
- 3) beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c): rettifica degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”;
- 4) beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c): rettifica dei “borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto”;
- 5) beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c): rettifica dei “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto”;
- 6) richieste di precisazione e rettifica, relativamente alle ulteriori istanze pervenute:
 - a) corsi di acqua pubblica, articolo 142, comma 1, lettera c), sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 36 delle norme PTPR: S. Andrea al Garigliano, Vallemaio - “Rio San Pancrazio”; Castro dei Volsci - “Fosso del Frasso”; Alatri - “Fosso Cavariccio”, “Fosso di val Lucera”; Genzano, Velletri - “Fosso dei Prefetti”; Roma - “Fosso delle Grotte”;
 - b) coste lacuali, articolo 142, comma 1, lettera b), sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 35 delle norme PTPR: Civitavecchia - “Bacino del Fosso del Prete”;
 - c) beni dichiarativi, articolo 134, comma 1, lettera a), sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 8 delle norme PTPR: Fara in Sabina - DGR “Valle del Tevere”;

RILEVATO

che con la sottoscrizione dell'accordo di cui sopra si è convenuto con il Ministero della Cultura, superando quanto già previsto con il Documento di condivisione del 18 dicembre 2019, di rinnovare la fase pubblicistica relativa a determinati beni paesaggistici non inclusi nel PTPR e già parzialmente interessati dalla deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49;

VISTA

la nota prot. 503757 del 8 giugno 2021 con cui l'Avvocatura regionale ha trasmesso numerose sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con riferimento a ricorsi pendenti per l'impugnazione anche della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49, hanno dichiarato la cessata materia del contendere;

RITENUTO

che, alla luce delle circostanze sopra riportate, deve essere rinnovato il procedimento finalizzato all'adozione della variante di integrazione, relativamente ai beni paesaggistici del PTPR approvato con DCR 5/2021 in luogo del procedimento già avviato con la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020, provvedendo al rinnovo della fase di pubblicità degli stessi beni paesaggistici integrativi;

RILEVATO che, per quanto sopra, la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49 deve essere dichiarata inefficace;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di stabilire che la struttura competente della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica provveda in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, dell'Accordo sottoscritto dal Ministero della Cultura e dal Presidente della Regione Lazio in data 27 maggio 2021 specificato in premessa, al procedimento finalizzato all'adozione della variante di integrazione del PTPR approvato con DCR 5/2021, relativamente ai beni paesaggistici ai sensi degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.lgs 42/2004, assicurando il rinnovo della fase di pubblicità dei stessi beni paesaggistici integrativi;
2. di dichiarare l'inefficacia della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019*", e tutti i suoi allegati.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.